INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Fiorenzo Dadò, Gianni Guidicelli e Luca Pagani per il Gruppo PPD per la modifica degli art. 32 e 33 della Legge tributaria (Verso una deduzione più ampia delle spese di formazione e perfezionamento: favorire l'acquisizione di competenze per salariati e indipendenti)

del 9 maggio 2011

Il successo professionale, ad ogni livello di una carriera e indipendentemente dal tipo di settore, si fonda in larga misura sulla formazione e il perfezionamento. La ricerca *Abzugsmöglichkeiten für Weiterbildungskosten*¹, pubblicata nel dicembre 2004 in risposta al postulato del Consigliere agli Stati PPD Eugen David, dimostra come la formazione professionale sta assumendo sempre più una valenza strategica per il mondo del lavoro. Essa viene incontro, da una parte, ai fabbisogni formativi espressi dalle aziende, dall'altra alle esigenze dei giovani di acquisire competenze, e dall'altra ancora ai bisogni di salariati e indipendenti di mantenersi aggiornati ai continui cambiamenti del mercato.

L'idea di acquisire una "professione per tutta la vita" e di realizzarsi senza dover cambiare carriera professionale non corrisponde più alla realtà economica da diverso tempo. L'evoluzione costante dell'economia chiede infatti ai lavoratori un continuo sforzo di riconversione allo scopo di assicurarsi un reddito.

Dal profilo del diritto tributario, finora la Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (art. 9 cpv. 1 LAID) non riconosceva tra le sue deduzioni le spese di formazione e di perfezionamento che non fossero strettamente legate all'attività professionale esercitata dal contribuente. In altre parole, il lavoratore che segue una formazione o un perfezionamento o una riqualifica, che non avessero un nesso stretto con la professione esercitata, non aveva diritto ad alcuna deduzione.

Vista l'inadeguatezza di questa prassi con l'evoluzione del mondo del lavoro, nel 2009 una mozione della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio agli Stati ha chiesto al Consiglio federale di poter dedurre le spese di perfezionamento o di formazione seguite a margine di un'attività professionale e ciò a prescindere dall'obiettivo perseguito (riconversione, perfezionamento, avanzamento o nuova attività professionale). Secondo la Camera dei Cantoni la distinzione che finora veniva attuata dal diritto fiscale tra formazione e perfezionamento non aveva dunque più ragione di essere.

Il Cantone Ticino, ad eccezione di una deduzione limitata alle spese di perfezionamento, non accorda nessuna deduzione per le spese di formazione in senso stretto (vedi art. 33 LT). Contempla invece una deduzione sociale forfettaria per le famiglie i cui figli sono ancora in formazione (sino al 28° anno di età; vedi art. 34 cpv. 5 lett. c LT) e in linea con la LAID riconosce la deducibilità tra le spese professionali delle spese di perfezionamento inerenti al perfezionamento e alla riqualifica connessi con l'esercizio della professione (art. 25 cpv. 1 lett. d LT).

Nel nostro Cantone l'importanza della formazione professionale è riconosciuta da tempo tanto è vero che è attivo dal 1° gennaio 2010 il Fondo cantonale finanziato dalle aziende per la formazione professionale che si rivolge prevalentemente agli apprendisti.

Non sono invece state finora adottate misure o aiuti volti a sostenere le spese di formazione o perfezionamento professionali a margine della professione esercitata.

¹ http://www.efd.admin.ch/dokumentation/zahlen/00578/00890/index.html?lang=de

Il Consiglio federale ha licenziato lo scorso 4 marzo 2011 un nuovo messaggio che propone nell'ambito dell'imposta federale diretta (LIFD) la deducibilità delle spese di formazione e perfezionamento sostenute dopo il conseguimento del primo diploma del livello secondario II, fino ad un importo massimo di 6000 franchi. Ai fini della deducibilità, non importa che la formazione e il perfezionamento siano finalizzati da un'attività lucrativa dipendente o indipendente né che le spese sostenute siano direttamente connesse con il conseguimento del reddito (Message relatif à la loi fédérale sur l'imposition des frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles).

Il progetto di riforma passa ora alle Camere federali le quali, nel mese di settembre 2009, con la trasmissione della mozione 08.3450 avevano già preavvisato favorevolmente il principio dell'estensione della deducibilità delle spese di formazione e perfezionamento ora contenuto nel citato disegno di legge. Il percorso verso l'adozione di questa modifica sarà dunque breve.

Data l'importanza della riforma per tutto il mondo economico e del lavoro, chiediamo che il nostro Cantone modifichi immediatamente la LT non appena il Legislatore federale avrà introdotto le nuove deduzioni per le spese di formazione e perfezionamento professionali nella LAID e nella LIFD, nel senso preannunciato nel messaggio summenzionato.

A tal fine, la Legge tributaria dev'essere completata con un nuovo capoverso all'articolo 32 del seguente tenore:

"Dai proventi sono dedotti le spese di formazione e di perfezionamento a scopo professionale, comprese le spese di riqualifica,

- a. sino a un tetto massimo di 6'000.- franchi a condizione che il contribuente possieda un diploma di grado secondario II o,
- b. che egli abbia più di 20 anni compiuti e che non si tratti di spese di formazione volte all'ottenimento di un primo diploma di grado secondario II".

Si chiede pertanto lo stralcio della lett. b) all'art. 33 della LT:

Art. 33

Gli altri costi e spese non possono essere dedotti, in particolare: b) le spese di formazione professionale;

Per il Gruppo PPD: Fiorenzo Dadò Gianni Guidicelli Luca Pagani